



# COMUNE DI FIUGGI

Provincia di Frosinone



## ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 DEL 14/09/2018

Prot. 13285 del 14.09.2018

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per il funzionamento del Centro di Raccolta Comunale in località Valle del Pozzo, in deroga ai requisiti tecnici di cui al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 8 aprile 2008.

### IL SINDACO

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e in particolare la parte quarta, in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs n. 151/2005 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE;

VISTO il D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 8 aprile 2008, come modificato e integrato dal D.M. 13 maggio 2009, relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma I, del D.Lgs n. 152/2006;

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 22/04/2016, recante "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Fiuggi è presente una struttura di proprietà di Acqua e Terme Fiuggi spa, società partecipata dal Comune per il 99,87%, sita in località Valle del Pozzo e censita in catasto al Foglio 17, mappale 296, già concessa in uso a Lazio Ambiente spa, che ben si presta a essere adibita a centro di raccolta, aperto ai cittadini per il conferimento in modo differenziato di RSU, anche ingombranti e assimilati, qualificabile come "Centro di Raccolta Comunale";

Che la suddetta struttura è di interesse pubblico per quanto riguarda la gestione dei rifiuti RAEE di cui al D.Lgs n. 151/2005, essendo al servizio di una popolazione di circa 10.000 abitanti;

Che la differenziazione dei rifiuti in ambito urbano comporta una sensibile riduzione della frazione da conferire in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini del loro smaltimento e/o avvio al recupero;

Che è necessario incentivare e nello stesso tempo controllare i diversi flussi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale;

Che è indispensabile depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato, prima del successivo trasporto agli impianti di trattamento e stoccaggio finale, presso un centro di raccolta custodito, debitamente recintato, munito di idonei contenitori per la raccolta e di idonea pavimentazione;

DATO ATTO che il Comune di Fiuggi, con risorse proprie, ha già realizzato alcune opere di adeguamento infrastrutturale del Centro di Raccolta Comunale, come risulta dai provvedimenti SAT n. 28 del 24/02/2016 e prot. 2631 del 04/03/2016, e in particolare:

- Ampliamento della pavimentazione impermeabilizzata delle zone di scarico e deposito rifiuti;
- Sistemazione di una rampa carrabile per il conferimento a gravità;
- Sistemazione tettoia esistente per alloggiamento RAEE;
- Ripristino delle griglie presenti per la raccolta delle acque meteoriche;

Che per conformare l'attuale Centro di Raccolta alle prescrizioni di legge è necessario completare gli interventi con le seguenti opere:

- Adeguamento e regolamentazione della viabilità interna;
- Installazione di un impianto di trattamento delle acque meteoriche, a integrazione dell'attuale sistema di raccolta e smaltimento;
- Adeguamento dell'impianto di illuminazione e cartellonistica informativa;
- Adeguamento della recinzione e barriera esterna per mitigare l'impatto visivo;
- Predisposizione di una zona di conferimento di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura e impermeabilizzazione del fondo;

Che il Comune di Fiuggi, con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 23/09/2016, ha approvato un progetto per il completamento e del Centro di Raccolta Comunale, per un importo complessivo di € 190.000,00, prevedendo tutti gli interventi di cui al punto precedente;

Che in adesione al bando della Provincia di Frosinone – Servizio Bonifiche e Rifiuti, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1934/2016, il Comune di Fiuggi ha presentato domanda di finanziamento con nota prot. 10810 del 26/09/2016;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 121 del 06/09/2017 del Servizio bonifiche e rifiuti della Provincia di Frosinone, avente ad oggetto "Determinazione n. 1934/2016 – Bando per la concessione di finanziamenti ai comuni della provincia di Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata, parte capitale – rettifica e integrazione determinazione n. 895/2015 – approvazione graduatorie e ammissione ai finanziamenti", dalla quale risulta che il progetto per il completamento del Centro di Raccolta del Comune di Fiuggi è inserito nella graduatoria degli interventi finanziabili e che si provvederà con successivo atto amministrativo alla registrazione dei singoli impegni di spesa in favore di ciascuno degli Enti beneficiari;

Viste le comunicazioni della Provincia di Frosinone – Settore Ambiente – Servizio Segreteria Servizi Ambientali prot. 75598 del 20/10/2017 e prot. 77942 del 30/10/2017, registrate al protocollo del Comune di Fiuggi rispettivamente con il n. 11910 del 23/10/2017 e n. 12269 del 31/10/2017, con le quali si trasmettono le determinazioni dirigenziali n. 3014 del 17/10/2017 e n. 3184 del 27/10/2017 di impegno della spesa a favore dei singoli Enti beneficiari;

Vista la comunicazione della Provincia di Frosinone – Settore Ambiente – Servizio Segreteria Servizi Ambientali prot. 78727 del 02/11/2017, registrata al protocollo del Comune di Fiuggi

con il n. 12421 del 03/11/2017, con la quale si trasmette il Decreto Presidenziale n. 136 del 25/10/2017 di approvazione dello Schema di Convenzione per l'assegnazione dei finanziamenti così come definiti dalla Determinazione Dirigenziale n. 1934 del 01/07/2016;

Dato atto che questo Ente ha approvato il bilancio pluriennale 2018/2020, all'interno del quale sono previsti gli stanziamenti della quota di compartecipazione per l'attuazione delle Misure A e B, per un importo complessivo di € 46.500,00;

Che in data 03/08/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Fiuggi e la Provincia di Frosinone e quindi si può dare seguito a tutti gli adempimenti per l'esecuzione degli interventi di "Realizzazione e completamento del Centro di Raccolta Comunale";

Vista la propria ordinanza n. 6 del 13/03/2018, prot. n. 3086 del 13/03/2018, con la quale veniva autorizzato il funzionamento di un Centro di Raccolta Comunale temporaneo, su area scoperta allo scopo attrezzata, distinta in catasto al Foglio 17, particella 296, sita in località Valle del Pozzo, della superficie di mq 1.000 circa, per la durata di 6 mesi e con scadenza all'11/09/2018;

Dato atto che le ordinanze di cui trattasi devono avere una durata massima limitata a sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi, dunque il periodo per il quale può estendersi il regime emergenziale è pari, al massimo, a ventiquattro mesi (vedasi paragrafo 5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare);

RITENUTO che, nelle more del completamento delle opere di adeguamento del Centro di Raccolta Comunale, occorre valutare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, come indicato dall'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006, per consentire la prosecuzione del servizio di raccolta e garantire un adeguato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

VERIFICATA la sussistenza del carattere di eccezionalità e urgenza di tutela della salute pubblica e ambientale;

CONSIDERATO che il suddetto ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ex art. 191 D.Lgs n. 152/2006, è dettato dalla necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente per il tempo strettamente necessario dare seguito a tutti gli adempimenti per l'esecuzione degli interventi di "Realizzazione e completamento del Centro di Raccolta Comunale in località Valle del Pozzo";

Che nelle more del completamento dei suddetti interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né adeguate ed efficaci soluzioni, che consentano di fronteggiare l'eccezionale situazione che si determinerebbe con la chiusura temporanea del centro di raccolta;

Che la chiusura temporanea del Centro di Raccolta Comunale determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza e all'igiene pubblica, facilitando il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla loro commistione nella frazione secca ritirata nel servizio di porta a porta;

Che come evidenziato dalla dottrina " . . . ancorché denominati (ex post) centri di raccolta, tali insediamenti sono strutture per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dai quali il gestore del pubblico servizio effettuerà poi la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili e di quelle da avviare al separato smaltimento per motivi di tutela

*igienico- sanitario” (A. Muratori - Ambiente & Sviluppo n. 7/2008, p. 624);*

*E inoltre “ . . . risultano tutto sommato inconsistenti i tentativi di dimostrare la differenza concettuale, in termini giuridicamente rilevanti, tra una diffusione di cassonetti, campane e contenitori vari lungo la viabilità cittadina, talora anche accostati in isole elementari, pacificamente ammessa senza autorizzazione alcuna, e la loro concentrazione con dimensioni maggiorate in punti discreti e appositamente allestiti della compagine urbana”;*

Che il Comune di Fiuggi, nelle more del completamento delle seguenti opere di adeguamento del Centro di Raccolta Comunale sito in località Valle del Pozzo:

- Adeguamento e regolamentazione della viabilità interna;
- Installazione di un impianto di trattamento delle acque meteoriche, a integrazione dell'attuale sistema di raccolta e smaltimento;
- Adeguamento dell'impianto di illuminazione e cartellonistica informativa;
- Adeguamento della recinzione e barriera esterna per mitigare l'impatto visivo;
- Predisposizione di una zona di conferimento di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura e impermeabilizzazione del fondo;

intende garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, tenuto conto che l'area di cui trattasi è inserita in un ambito urbanistico compatibile, debitamente recintata, munita di idonei contenitori per la raccolta, di pavimentazione impermeabile nelle zone di scarico e deposito rifiuti e sistema di raccolta delle acque con conferimento nel sistema fognario;

CONSIDERATO inoltre che Lazio Ambiente spa gestisce la fase di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e nell'ambito delle attività di raccolta è istituita la raccolta differenziata tramite un sistema integrato che prevede, come parte rilevante e sostanziale, anche il conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze domestiche presso la struttura di Valle del Pozzo;

Che l'area attrezzata è, pertanto, attualmente parte integrante e imprescindibile nel sistema di raccolta differenziata e di raccolta dei rifiuti urbani in genere;

Che l'esercizio del Centro di Raccolta Comunale è strategico e imprescindibile all'interno di una dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attività certamente riconducibile ai servizi pubblici essenziali e, pertanto, non interrompibile;

Che l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura temporanea del Centro di Raccolta Comunale, per quanto attiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente, e dall'altro al temporaneo, nonché minimo, contenuto derogativo del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 08/04/2008, rende evidente il legittimo e inevitabile ricorso alla temporanea e speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs n. 152/2006, atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute pubblica e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

DATO ATTO che il contenuto di una siffatta ordinanza si concretizza nella parziale e temporanea deroga alle prescrizioni del D.M. 08/04/2008 che individuano i requisiti tecnici dei centri di raccolta comunali, ma comunque in condizioni tali da consentire l'attività di conferimento dei rifiuti presso la struttura;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs n. 152/2006, che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di

gestione dei rifiuti;

L'art. 181 del D.Lgs n. 152/2006, ove è stabilito che *“ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero . . .”*;

L'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006, ove si prescrive al comma 1) che *“l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo sono vietati”* e al comma 2) che *“è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”*;

Gli artt. 255 e 256 del D.Lgs n. 152/2006, che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Il D.Lgs n. 4/2008, che modifica e integra il D.Lgs n. 152/2006 e il D.Lgs n. 151/2005 in materia di raccolta e gestione dei rifiuti RAEE;

L'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi;

Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000, che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, adottate dal Sindaco, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

Visto inoltre il parere tecnico reso in data 10/09/2018 dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali, che si allega alle presenti e costituisce parte integrante;

RITENUTO di poter disporre quanto nella presente contenuto e richiamato, dal momento che tale forma di raccolta differenziata mediante l'allestimento di un Centro di Raccolta Comunale temporaneo consente di produrre rilevanti riscontri positivi sotto il profilo igienico sanitario e ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti e del conferimento indifferenziato nel normale circuito di raccolta dei rifiuti;

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto, con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006, che conferisce al Sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ravvisata e accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustifichino il ricorso al citato art. 191 del D.Lgs n. 152/2006

## **ORDINA**

Per le ragioni meglio precisate nella narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 08/04/2008 e, comunque, nelle more del completamento delle opere di adeguamento del Centro di Raccolta Comunale in località Valle del Pozzo consistenti in:

- Adeguamento e regolamentazione della viabilità interna;
- Installazione di un impianto di trattamento delle acque meteoriche, a integrazione

dell'attuale sistema di raccolta e smaltimento;

- Adeguamento dell'impianto di illuminazione e cartellonistica informativa;
  - Adeguamento della recinzione e barriera esterna per mitigare l'impatto visivo;
  - Predisposizione di una zona di conferimento di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura e impermeabilizzazione del fondo;
1. Di autorizzare il funzionamento di un Centro di Raccolta Comunale temporaneo, su area scoperta allo scopo attrezzata, distinta in catasto al Foglio 17, particella 296, sita in località Valle del Pozzo, della superficie di mq 1.000 circa a partire dal giorno 12/09/2018 e fino al 12/03/2019;
  2. Di trasmettere la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 - del D.Lgs 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Lazio;
  3. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet dell'Ente;
  4. Di dare disposizione al Servizio Tecnico comunale per l'avvio delle lavorazioni di completamento del Centro di Raccolta Comunale, in considerazione del fatto che la Provincia ha disposto il finanziamento degli interventi e che non sarà possibile procedere con ulteriori analoghe proroghe;

### **AVVERTE**

Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

**II SINDACO**  
**F.to Avv. Alioska BACCARINI**  
( Documento firmato all'origine)